**Comunicato stampa**

**COMMERCIALISTI, DOCUMENTO SU PERIZIA E CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO PENALE**

**Da Consiglio e Fondazione nazionale Ricerca della categoria un approfondimento sulle modalità di nomina e sull’oggetto delle attività dei consulenti tecnici**

*Roma, 16 aprile 2024 -* “**La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale**” è il titolo del documento pubblicato oggi dal Consiglio nazionale e della sua Fondazione Ricerca nell’ambito delle attività dell’area di delega “Funzioni giudiziarie e ADR”, alla quale è delegata il Consigliere nazionale e segretario **Giovanna Greco**.

Nella premessa al lavoro dei commercialisti, elaborato dalla Commissione di studio “CTU civili e penali”, si ricorda come “in ambito penale, la **perizia** deve essere definita come un **mezzo di prova** (disciplinata, in quanto tale, nel Libro II del codice di procedura penale, rubricato Prove, al Titolo II, dedicato appunto ai mezzi di prova), finalizzato ad integrare le conoscenze del Giudice con quelle di un esperto”.

“La perizia – scrivono i commercialisti - può essere disposta (su richiesta di parte, ovvero d’ufficio) dal **Giudice** (monocratico o collegiale, ed anche dal Giudice di appello in caso di rinnovazione, anche parziale, dell’istruttoria, nonché dal GIP, nel corso delle indagini preliminari e dal GUP, nel corso dell’udienza preliminare, nei casi espressamente previsti) quando occorre compiere una valutazione per la quale siano necessarie **specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche** (si pensi alle perizie contabili, a quelle mediche, a quelle balistiche, a quelle in materia di sinistri stradali e simili)”. Disposta la perizia “il **Pubblico Ministero** e le **parti private** possono nominare propri **Consulenti Tecnici** (si parla, in tal caso, di consulenza c.d. endo-peritale). La facoltà di nomina di un professionista esperto **è comunque riconosciuta** alle parti anche ove non sia stata disposta una perizia e, dunque, **indipendentemente da essa** (la consulenza viene usualmente indicata, in questi casi, come *extra*-peritale)”.

“L’**oggetto** delle attività tecniche di periti e consulenti e le formalità per la nomina di questi – concludono - sono disciplinati dal **codice di rito** negli articoli da 220 a 232. Con specifico riferimento al consulente tecnico (ad esempio, e tra l’altro, in ordine al numero, alle formalità per la loro nomina e alle incompatibilità), il Codice rimanda alle disposizioni relative al perito. La normativa codicistica è, dunque, incentrata sulla perizia”.